

**PRESIDENTE.** Allora metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 11 (che diventa 12).

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi sono iscritte, in sede separata, le entrate e le spese della Direzione generale dei telefoni.

Su questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« *Alle parole:* della Direzione generale dei telefoni, *sostituire:* dell'Amministrazione dei servizi elettrici.

« Battelli, Miliani ».

« *Sopprimere le parole:* della Direzione generale dei telefoni, e *sostituire:* telefoniche.

« Nitto, Morelli-Gualtierotti ».

MILIANI. Nel mio non insisto.

MORELLI-GUALTIEROTTI. Nemmeno io insisto nel mio.

**PRESIDENTE.** Allora metto a partito l'articolo.

(È approvato).

Art. 12 (che diventa 13).

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

a) le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione e per accessori;

b) le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;

c) i compensi per traslochi di apparecchi;

d) i compensi per servizi telefonici a bordo di piroscafi;

e) le quote di concorso nelle spese di impianto di nuovi apparecchi;

f) le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;

g) i crediti verso amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;

h) i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dalla industria privata;

i) la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;

k) i canoni di concessione per linee ad uso privato.

Sono entrate straordinarie:

a) i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;

b) il provento della vendita di beni immobili e di materiale fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;

c) i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica.

(È approvato).

Art. 13 (che diventa 14).

Sono spese ordinarie:

a) quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle installazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;

b) le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potrà essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;

Sono spese straordinarie:

a) quelle indicate nell'articolo 16 della presente legge dalla lettera a alla lettera g;

b) i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi;

c) il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi telefoniche;

d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguente.

RUBINI. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

RUBINI. Prego l'onorevole ministro e la Camera di voler esaminare se sia realmente a posto l'iscrizione alla spesa straordinaria delle sostituzioni dei fili per furti, per incendi, ecc. Vi sono delle spese le quali hanno in sé stesse, prese una per una, il carattere della straordinarietà. Ma quando si tratta di un'azienda così vasta, e quando questi eventi, che paiono singolarmente straordinari, verificandosi una volta qua e una volta là, diventano ogni anno argomento di spesa continua, non si può più dire che siano spese straordinarie.